



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composta:

dott.ssa Benedetta Thellung de Courtelary	Presidente
dott.Camillo Romandini	consigliere
dott.ssa Raffaella Tronci	consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11 novembre 2019 a seguito di discussione orale ex art.352 co.3 c.p.c. ,vertente

tra

in persona
dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ti

Appellante

e
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti

prof. Nicola de Luca, per procura in atti

Appellata e appellante incidentale

1



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

oggetto : appello avverso sentenza n.19708/17 del Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di impresa in tema di patti parasociali

conclusioni dell'appellante : “ .. «- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle clausole 6.2 e 7 del patto parasociale stipulato inter partes in data 27 giugno 2006, con conseguente nullità del patto parasociale e degli atti ad esso funzionalmente collegati sul piano causale, e segnatamente la cessione delle azioni di stipulata inter partes in data 27 giugno 2006 ed il successivo atto di retrocessione stipulato tra le medesime parti in data 1° agosto 2012

- per l'effetto, condannare a restituire tutto quanto ricevuto da in esecuzione del patto parasociale e quindi, segnatamente, del corrispettivo ricevuto in occasione della cessione delle azioni di e dei relativi interessi sulla dilazione di pagamento, fermo il debito di restituzione di avente ad oggetto la restituzione di quanto ricevuto da Fintecna al momento della retrocessione delle medesime azioni, da compensare con il maggior debito di quest'ultima, e quindi, per l'effetto, condannare al pagamento dell'importo complessivo di Euro 24.134.424,00= a titolo di sorte capitale, oltre interessi a far data da ciascun versamento.

- per l'effetto, condannare altresì alla restituzione di quanto ricevuto da e il tutto nella misura di complessivi € 23.379.119,00 (di cui € 15 milioni, quale importo complessivo versato a titolo di corrispettivo per l'acquisto del 50% del capitale sociale di € 1.777.688,00, quale ulteriore importo di prezzo versato in occasione della retrocessione delle azioni; € 3.717.007,00, erogati in favore di a titolo di finanziamento dei soci e ceduti a in sede di retrocessione delle azioni; € 2.884.424,00 per interessi sulla dilazione di pagamento); ovvero della diversa misura che sarà ritenuta dovuta in corso di causa. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, dalla data di pagamento e fino al soddisfo, previa deduzione di quanto eventualmente già restituito a per i medesimi titoli;

- per l'effetto, condannare altresì al risarcimento del danno subito da in seguito alla sottoscrizione del patto parasociale invalido e all'esecuzione che, di esso, stessa ha preteso di imporre a danno corrispondente agli oneri finanziari e i costi accessori dell'operazione sostenuti da per un importo complessivo di Euro 7.673.079,82= al valore della moneta di ciascun dei pagamenti considerati, e pertanto da rivalutare in base al valore attuale della moneta, oltre agli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate, secondo i criteri ordinariamente praticati dalla



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

giurisprudenza, o comunque per una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. ;

- per l'effetto condannare altresì al risarcimento del danno subito, da quantificarsi nella misura di € 14.835.581,14, di cui € 7.704.481,14 a titolo di danno emergente ed € 7.131.100,00 a titolo di lucro cessante, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta in corso di causa. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, dalla data di pagamento e/o dell'evento e fino al soddisfo, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto a per i medesimi titoli.

- nel merito, in via subordinata, accertata, in fase precontrattuale e contrattuale, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte di responsabile per avere eliminato ogni possibile alternativa al comportamento solo apparentemente discrezionale di al momento di esercizio della clausola di stallo e della russian roulette clause, condannare al risarcimento del danno che tali comportamenti hanno cagionato a danno pari ad Euro 31.807.503,82=, al valore della moneta di ciascuno dei pagamenti considerati, e pertanto da rivalutare in base al valore attuale della moneta, oltre agli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate, secondo i criteri ordinariamente praticati dalla giurisprudenza, o comunque per una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

- nel merito, in via subordinata, accertato l'inadempimento di agli obblighi assunti con la clausola "russian roulette" contenuta nel patto parasociale, condannare al risarcimento del danno che tale inadempimento ha cagionato a danno pari ad Euro 31.807.503,82=, al valore della moneta di ciascuno dei pagamenti considerati, e pertanto da rivalutare in base al valore attuale della moneta, oltre agli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate, secondo i criteri ordinariamente praticati dalla giurisprudenza, o comunque per una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

-nel merito, e sempre in via subordinata, per l'effetto dell'accoglimento delle domande in via subordinata, condannare al pagamento a favore di e a titolo di risarcimento danni, l'importo complessivo, di € 39.405.624,00, di cui € 32.274.524,00 a titolo di danno emergente (€ 21.250.000 a titolo di perdita di valore delle azioni di al momento della cessione, € 2.884.424,00 a titolo di interessi per la dilazione di pagamento ed € 6.930.398,00 a titolo di oneri finanziari e spese bancarie, oltre € 774.083,44 per spese di consulenza) ed € 7.131.100,00 a titolo di lucro cessante - ovvero della diversa misura che sarà ritenuta dovuta i corso di causa. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, dalla data di pagamento e/o dell'evento



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

dannoso e fino al soddisfo, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto a _____ per i medesimi titoli;

- nel merito, in via ulteriormente subordinata, condannare _____ al risarcimento del danno subito in seguito all'attività di direzione e coordinamento di _____ svolta da _____, danno pari ad Euro 31.807.503,82=, al valore della moneta di ciascuno dei pagamenti considerati, e pertanto da rivalutare in base al valore attuale della moneta, oltre agli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate, secondo i criteri ordinariamente praticati dalla giurisprudenza, o comunque per una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

- Il tutto con vittoria di spese ed onorari come per legge.

In via istruttoria [omissis]» (vedi atto di appello avv., p. 63 ss.).”

Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale : “1) anzitutto, in via incidentale, in quanto accertamento idoneo ad evitare l'esame nel merito di entrambi i motivi di appello avverso, in accoglimento del motivo di appello incidentale proposto da _____, riformare la sentenza impugnata per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto,

a) accertare e dichiarare che _____ e _____, in quanto da qualificarsi come meri intervenienti nel processo, non possono rendersi autori di domande diverse ed autonomamente valutabili rispetto a quelle di _____.

b) dichiarare che le domande formulate da _____ in primo grado, ancorché rigettate dalla sentenza impugnata, risultano inammissibili a ragione della intervenuta transazione sulle pretese fatte valere.

2) gradatamente, nel merito, dichiarare inammissibili e/o comunque infondati, per tutte le ragioni esposte in narrativa, i motivi di appello proposti dalle appellanti _____ in liquidazione, _____ e _____, con conseguente rigetto dell'appello e conferma -nella parte oggetto di impugnativa da parte delle predette Appellanti -della sentenza n.19708/2017 emessa del Tribunale di Roma

Con vittoria di spese ..”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. _____ e _____ hanno convenuto in giudizio _____ e _____, chiedendo la declaratoria di nullità e di inefficacia delle clausole 6.2.e 7

4



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

del patto parasociale stipulato in data 27.6.2006 tra (partecipata dalle due società attrici) e , nonché del patto parasociale nel suo complesso e della compravendita ad esso causalmente collegata stipulata in data 27.6.2006 con cui acquistava da il 50% delle azioni di e del successivo atto di cessione di azioni, intervenuto il 1°8.2012, con il quale cedeva a la propria partecipazione azionaria in hanno chiesto, altresì, che fosse accertata la violazione da parte di degli obblighi di correttezza e buona fede con conseguente condanna della stessa alla restituzione delle somme corrisposte da i. e in proprio e quali socie di , nonché dalla stessa , in forza degli atti negoziali nulli ed altresì al risarcimento del danno. In via subordinata e hanno chiesto che, ove ritenuti validi i negozi di cui sopra, fosse accertato il comportamento illecito ed abusivo di Fintecna con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

si è costituita eccependo la inammissibilità delle domande proposte da .

, per carenza dei presupposti per l'esercizio da parte degli attori di azione surrogatoria in luogo di e, in subordine, per transazione - ostantiva alla richiesta declaratoria di nullità dei Patti Parasociali - intervenuta in data 1°8.2012 tra e , e in ogni caso chiedendo il rigetto nel merito delle domande avversarie.

Con distinto atto di citazione há chiesto che fosse dichiarata la nullità delle clausole 6.2 e 7 del patto parasociale e degli atti ad esso funzionalmente collegati sul piano causale, e segnatamente la cessione delle azioni di / in data 27.6.2006 ed il successivo atto di retrocessione in data 1°8.2012, nonché la contestuale scrittura "pseudo transattiva" in pari data con condanna di a restituire tutto quanto ricevuto da in esecuzione del patto parasociale e, quindi, segnatamente, il corrispettivo ricevuto in occasione della cessione delle azioni di e dei relativi interessi sulla dilazione di pagamento, fermo il debito di restituzione di / avente ad oggetto la restituzione di quanto ricevuto da al momento della retrocessione delle medesime azioni, da compensare con il maggior debito di quest'ultima, e quindi, per l'effetto, condannare al pagamento dell'importo complessivo di Euro 24.134.424,00 a titolo di sorte capitale, oltre interessi a far data da ciascun versamento e, altresì, al risarcimento del danno subito da in seguito alla sottoscrizione del patto parasociale invalido ed all'esecuzione che, di esso, stessa ha preteso di imporre a danno corrispondente agli oneri finanziari e i costi accessori dell'operazione sostenuti da per un importo complessivo di Euro 7.673.079,82, oltre rivalutazione e interessi. In via subordinata ha avanzato domanda risarcitoria (danno pari ad euro 31.807.503,82) fondata



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

sull'inadempimento di [] agli obblighi assunti con la clausola "russian roulette" contenuta nel patto parasociale; in via ulteriormente subordinata, ha domandato la medesima somma a titolo di risarcimento del danno subito per l'attività di direzione e coordinamento di [] svolta da []

Le due cause sono state riunite e decise dal Tribunale di Roma-sezione specializzata in materia di impresa con sentenza n. 19708/17, con la quale:

- in via preliminare ha dato atto che le domande proposte da [] e da [] in via surrogatoria rispetto a [] identiche rispetto a quelle avanzate dalla medesima [] sono da ritenersi superate, stante la successiva iniziativa assunta da [] con l'instaurazione del giudizio poi riunito;
- sempre in via preliminare, in merito all'intervenuta transazione dei diritti vantati da [] nei confronti di [] ha affermato che la scrittura del 1° 8.2012 contenente dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa sottoscritta da [] all'atto della cessione in favore di [] delle azioni di [] [], difetta della *res dubia* (o essa, comunque, risulta del tutto imprecisata ed inespressa) oltre che delle reciproche concessioni [], sicchè essa non possiede alcuno degli elementi che consentano di considerare la stessa una transazione, integrando piuttosto gli estremi di una rinuncia pura e semplice a far valere i propri diritti *acausale* e, come tale, incapace di produrre l'effetto preclusivo tipico della transazione;
- nel merito ha affermato la validità della clausola antistallo (del tipo *russian roulette*) contenuta nel patto parasociale del 27.6.2006 poiché diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [], risolvendo lo stallo attraverso una riallocazione delle partecipazioni sociali all'interno della compagine sociale rimettendo ad una delle parti il potere di determinare il prezzo ed all'altra di scegliere tra la vendita o l'acquisto delle azioni, e, al contempo, salvaguardando il progetto imprenditoriale ed evitando i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione della società;
- ha ritenuto non corretto predicare la sanzione della nullità del patto paventando il rischio di un abuso operando le due ipotesi su piani del tutto diversi (quello dell'atto il primo, quello della condotta il secondo);
- ha qualificato il meccanismo sotteso alla *russian roulette clause* [], sotto il profilo causale, come intrinsecamente "equilibrato" poiché alla determinazione unilaterale del prezzo (nella specie da parte di []) si accompagna il "rischio" di perdere, per quel prezzo, la propria partecipazione all'affare, e dunque consente di escludere che la determinazione del corrispettivo sia rimessa al mero arbitrio della parte, posto che, a fronte del potere di una parte di determinare il corrispettivo per la

6



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

compravendita delle azioni, l'altra parte oblata (nella specie) può approfittare, in caso di sottovalutazione della partecipazione, acquistandola ovvero, in caso di sopravvalutazione, cedendola (e l'esercizio di tale facoltà costituisce un diritto potestativo insindacabile dalla controparte che deve sottostare alla decisione che l'oblato assume);

- ha affermato che, anche a voler ammettere l'esistenza di un principio generale che assicuri l'equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente dalla compagine sociale, non è pertinente il richiamo all'art. 2437 ter c.c. quale parametro di riferimento per la determinazione di un valore "equo" della partecipazione oggetto della *russian roulette clause*, dovendo prendersi a riferimento il valore che il socio otterrebbe in sede di liquidazione della società e non già quello relativo alla liquidazione della quota del recedente;

-ha predicato la radicale diversità tra clausola antistallo e riscatto ex art. 2437 sexies c.c. sia per la funzione cui assolvono, che per la struttura del meccanismo attraverso il quale operano, sicchè non si può affermare l'esistenza di un principio di equa valorizzazione della partecipazione applicabile anche all'ipotesi di *russian roulette clause*;

-ha escluso l'esistenza nell'ambito del diritto societario di una norma imperativa implicita che vieti o renda illegittima *ex ante* una clausola antistallo del tipo della *roulette* russa anche nel caso in cui la parte titolare del potere di determinare il prezzo non sia soggetta ad alcun criterio obiettivo da seguire e ciò a condizione che la clausola non porti, programmaticamente ed ineluttabilmente, ad una determinazione iniqua; sicchè, ai fini della dimostrazione dell'esercizio abusivo della clausola, non sarebbe sufficiente la determinazione manifestamente iniqua del prezzo, ma il socio abusato avrà l'onere di dimostrare che l'acquisto è avvenuto a prezzo manifestamente iniquo oltre agli altri sintomi dell'abuso, ed il risarcimento del danno potrà coprire la differenza; ;

-ha altresì escluso che la clausola di *russian roulette* implichi violazione del patto leonino, non essendo idonea ad escludere un socio dalla responsabilità della gestione ovvero a consentire ad uno di essi di approfittare di una determinata situazione per escludere l'altro, posto che la facoltà di assumere l'iniziativa di attivare la procedura è vincolata al verificarsi di uno degli eventi, indicati nella clausola stessa, di incapacità decisionale delle società o di scadenza del patto parasociale;

-ha ritenuto insussistente la nullità della clausola di *russian roulette* per violazione dell'art. 2341 bis c.c., poichè le clausole che collegano al mancato rinnovo del patto l'avvio della procedura antistallo non sono a priori invalide in quanto non appaiono dirette a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di *crystallizzare* gli equilibri (proprietari e di governo) riflessi dal patto, bensì a disciplinare ex



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

ante la ridefinizione degli assetti proprietari e di governo per il caso in cui il rapporto parasociale cessi di esistere e, in relazione a tale ultimo profilo, la legittimità della clausola della roulette russa può essere affermata perché: 1) è ragionevole considerare il mancato rinnovo dei patti parasociali come ipotesi di stallo; 2) la clausola non impedisce la modifica di quei patti e quindi la libertà delle parti di rinegoziarli con l'unico limite che, ove non si riesca a trovare un accordo, si verificherà una ipotesi di stallo; 3) la doppia opzione (acquistare o vendere) concessa alla _____ e, dunque, la reciprocità della facoltà impedisce di ravvisare una posizione di mera soggezione in capo al soggetto che, sebbene "subisca" la determinazione del prezzo, ha la facoltà di procedere alla vendita o all'acquisto;

-ha escluso l'abuso di _____ in danno di _____ nell'attivazione della procedura antistallo secondo la clausola della roulette russa poiché a) non è possibile addebitare alla responsabilità del socio l'immobilismo imprenditoriale di _____, tenuto conto che, in forza degli artt. 2364 e 2380 bis c.c., si è giunti ad una tendenziale soppressione dell'area di ingerenza dell'assemblea nella materia gestoria, con la conseguenza che la competenza degli amministratori in materia di gestione societaria diviene esclusiva e generale, b) è irrilevante la questione se il patto parasociale sia stato imposto da _____ ai soci di _____, c) il "conflitto" tra le posizioni dei soci costituisce il frutto della dialettica tra soci all'interno della quale il giudice non può intervenire, d) risulta legittimo il diniego di _____ alla richiesta formulata da _____ di voler intestare, anche pro indiviso, il terreno direttamente ai soci e non già a _____ e) la "forza" economica e finanziaria di _____ è certamente ridondata a vantaggio di _____ che non appare legittimata a dolersene;

-ha ritenuto non emergente *ex actis* come iniquo il valore complessivo attribuito da _____ a _____ e pari ad € 80.190.000,00 o errato rispetto al valore che il socio avrebbe ottenuto in esito alla liquidazione volontaria della società;

-ha ritenuto generiche le contestazioni mosse dalle odierne appellanti e inidonee finanche a disporre una consulenza tecnica d'ufficio, queste ultime non avendo neppure contestato l'erroneità della determinazione del valore attribuito alla partecipazione in _____

-ha affermato la infondatezza della domanda di risarcimento danni per attività di direzione e coordinamento svolta da _____ su _____, non potendo ritenersi che _____ avesse il controllo di _____ in quanto quest'ultima società era pariteticamente partecipata da _____ e da _____; in quanto il C.d.A. di _____ è stato costantemente composto di sei membri designati per metà da ciascuno dei soci.



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

Contro tale pronuncia hanno proposto appello
, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe ; l'appellata
tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame principale e spiegato appello incidentale
nei termini di cui in epigrafe .

Trattenuta la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. , è stata avanzata dalla
parte appellante rituale richiesta di discussione orale , tenutasi all'udienza dell' 11.11.2019, all'esito
della quale la causa è stata riservata per la decisione .

2. Giova premettere , per una migliore disamina dei motivi di gravame , i termini della vicenda in fatto
così come ricostruiti nella sentenza gravata, sulla base delle convergenti allegazioni delle parti e dei
documenti in atti .

La società società-veicolo proprietaria di una vasta area in zona era
partecipata in modo paritetico da e ; indi rilevava per il
corrispettivo di euro 48.117.000,00 la partecipazione sociale di e di proprietà di . Più
precisamente esercitava la prelazione sull'offerta formulata da / a
la proposta di prevedeva il versamento di una caparra pari a 5 mln di Euro, altri 5 mln di Euro al
Closing e il saldo in due rate da 13,5 mln al 31-12-2006 e 31-12-2007, esercitando la
prelazione, subentrava a ; alle medesime condizioni, anche con riguardo alle modalità e ai tempi
di pagamento. Nel frattempo negoziava con o meglio con
, e , suoi futuri soci; questi ultimi formulavano una prima
offerta vincolante , poi definitivamente rimodulata in data 14.3.2006 , per l'acquisto del 50% del
capitale di Quadrante che prevedeva il prezzo di euro 63.250.000,00 di cui 5.000.000,00 da versarsi
all'atto della accettazione della proposta da parte di Fintecna ed il residuo entro il 31.12.2009 .

La proposta era accettata da a condizione che all'atto della cessione fossero sottoscritti dagli
offerenti e dalla società da essi designata per l'acquisto , patti parasociali dello stesso tenore rispetto a
quelli già in essere tra e E dunque la , costituita in data 22.5.06 , acquistava in
data 27.6.2006 il 50% delle azioni di per il prezzo di euro 63.250.000,00 con la dilazione di
pagamento di cui sopra , che veniva ad essere garantita attraverso fideiussione a prima richiesta
rilasciata da Banca , la quale a sua volta , a titolo di controgaranzia acquisiva fideiussione da
parte dei soci di ed il diritto di pegno sia sulla totalità delle quote di sia sulle azioni di
da questa acquistate . Contestualmente era sottoscritto un patto parasociale volto ad
assicurare una efficiente *governance* di , contenente , tra le altre, una clausola diretta a



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

risolvere il rapporto sociale , mediante l'uscita di uno dei due partner e la conseguente assunzione della totalità del capitale sociale da parte dell'altro , in ipotesi di stallo , cioè di inattività degli organi sociali o di mancato rinnovo del patto parasociale alla scadenza del quinquennio .

In presenza della situazione di stallo avrebbe potuto determinare il prezzo del 50% del capitale di e avrebbe avuto facoltà di comprarlo a quel prezzo o viceversa vendere la propria partecipazione a Fintecna al medesimo prezzo.

Si determinava, indi, una situazione di stallo in quanto in 5 anni di operatività la società non provvedeva al primo protocollo del progetto urbanistico né ad una prima stesura del progetto ; si manifestavano divergenze sulle soluzioni concrete da adottare nella realizzazione del progetto; dunque veniva affidata a l'intera attività di programmazione ; chiedeva di rinegoziare i termini di pagamento del prezzo e insisteva per la intestazione dell'area ai due soci (e) si dà rendere più agevole la *finanziabilità del progetto* , ma otteneva da solo una dilazione di pagamento garantita da rinnovo della fideiussione a prima richiesta di Banca e relative controgaranzie di e dei suoi soci ; si manifestavano ulteriori divergenze con riferimento al progetto redatto da da presentare al Comune indi manifestava la propria intenzione di rinnovare i patti parasociali per un altro quinquennio; a fronte di tale richiesta di rinnovo, rappresentava la necessità di confrontarsi previamente sui noti *"temi strategici ed operativi"*, connessi alla urgente valorizzazione del progetto di sviluppo immobiliare; con lettera del 3 maggio 2011, replicava che *"non essendo pervenuta manifestazione esplicita di rinnovo dei patti parasociali, da parte della e dei soci della stessa, sono applicabili allo stato le previsioni per le situazioni di stallo"*.

Attivato il meccanismo di cui alla clausola, l'atto di retrocessione delle azioni veniva stipulato in data 1°.8.2012 al prezzo di euro 42.000.000,00 e il pagamento avveniva mediante una complessa operazione di retrocessione delle rispettive posizioni ad esito della quale ha corrisposto a , a saldo delle varie partite , un importo di euro 1.77.688,00 e sottoscriveva una rinuncia tombale ad ogni pretesa , con la quale le parti dichiaravano l'un l'altra di non avere più nulla a che pretendere per nessun titolo o ragione comunque connesso e correlato alla loro qualifica di socie di

3. La Corte ritiene di dover procedere anzitutto all'esame del ricorso principale in quanto all' appello incidentale proposto da con il quale si chiede la pronuncia di inammissibilità delle domande proposte da e da per effetto della transazione 1.8.12 e per difetto di



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

legittimazione attiva dei soci di (le odierne appellanti, e) ancorché rigettate dalla sentenza, va riconosciuta natura condizionata :

Ed infatti *“alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale”* (Cass. 6138/2018 ; in senso conforme anche Cass.sez. un. 2009, n. 5456; Cass. 2008, n. 26018; Cass. 2007, n. 23019; Cass.SU 16504/2009) .

4.L'appello principale, articolato in due motivi, è infondato.

Con il primo motivo si deduce la nullità della clausola di *russian roulette*; assume l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente escluso la nullità di detta clausola , dedotta dagli odierni appellanti per ragioni afferenti al piano della causa , dell'oggetto e dei principi imperativi del diritto societario , in quanto non avrebbe apprezzato il Patto Parasociale nel suo complesso , né il concreto risultato pratico dell'operazione, bensì si sarebbe limitato, con approccio astratto ed atomistico (approccio censurato ampiamente anche in sede di discussione orale) , ad esaminare la funzione che il Patto Parasociale si presta ad assolvere e avrebbe trascurato di considerare che il risultato in concreto assicurato era di determinare una posizione di indebito vantaggio di in grado di governare ribaltando su le perdite di valore di quest'ultima.

4.1 In particolare parte appellante sottopone a censura il giudizio di meritevolezza degli interessi, ex art.1322 c.c., della clausola di *russian roulette* , espresso dal giudice di prime cure, in quanto tesa a introdurre un meccanismo idoneo a risolvere situazioni di stallo, preservando l'iniziativa imprenditoriale e scongiurando il possibile scioglimento e liquidazione della società.

Secondo parte appellante tale giudizio positivo si fonda su di una astratta analisi delle clausole di *russian roulette* , che presuppone due dati nella fattispecie in esame non riscontrabili , ossia la simmetria della clausola e *“il buio”* in cui opera il contraente nella determinazione del prezzo, *“non potendo conoscere”* le determinazioni dell'oblato.



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

Le censure sono infondate .

A prescindere da quanto osservato dalla appellata Fintecna circa la appropriatezza di un giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. che riguardi singole clausole , dovendosi ricondurre l'esame della singola clausola "particolare" al controllo di conformità tipologica (vedi Cass. SU 22437/ 2018 in tema di *claims made* nell'assicurazione di responsabilità civile) e a maggior ragione in ambito societario, ove le pattuizioni dello statuto sociale rispondono a criteri di tipicità, sicchè la clausola statutaria atipica non va giudicata nella sua meritevolezza, ma solo nella sua eventuale contrarietà a norme imperative, ciò valendo anche per i patti parasociali , pur connotati da atipicità , laddove contenenti disposizioni dirette a caratterizzare organizzativamente, dunque anche *erga omnes*, la società che ne è dotata (posizione cui l'appellata ha contrapposto citazioni dottrinali orientate al superamento di tale impostazione ; vedi conclusionale appellante a pag. 11 nota 5) , ritiene la Corte che la valutazione espressa dal Tribunale, non sia fondata su presupposti nella specie inesistenti , come sostenuto dalla appellante.

E dunque non risponde al vero che difetterebbe la simmetricità della clausola in questione per essere attribuito solo a il potere di avviare la procedura di exit e formulare il prezzo: a mente dell'art. art.6.2.lett b) dei patti parasociali ove non avesse dato avvio alla procedura di exit entro 180 giorni dall'evento che costituiva *Stallo*, analoga iniziativa avrebbe potuto prendere vedi patti parasociali art.6.2.lett b)) .

Inoltre la tesi che individua in il *socio forte* che sin dall'inizio conosceva la situazione di dipendenza e debolezza in cui versava ed era in grado di determinare il prezzo più vantaggioso, ben sapendo che non avrebbe potuto che cedere la propria partecipazione , risulta fondata su meri asseriti tautologici , quanto alla asserita diversa forza economica tra contraente privato e pubblico rispetto alla vicenda in oggetto ed asimmetria informativa dei contraenti. Essa poi trova smentita in quanto dedotto dalla appellante medesima a pag.9 della propria conclusionale ove si deduce che «(i) nel 2008 il socio privato più importante dei tre [si fa riferimento ai soci di], il Gruppo godeva di piena salute finanziaria, così non era nel 2011; (ii) l'acquisto dell'integralità delle quote era all'epoca motivato dal fatto che la piena proprietà avrebbe consentito ai privati di poter iscrivere ipoteca sui terreni per finanziare il progetto; (iii) ci si trovava in un momento storico precedente alla crisi del settore edilizio/immobiliare, che ha causato un generale peggioramento della situazione finanziaria degli operatori del settore» .

12



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

Del resto , per dare sostanza ai propri assunti riguardo allo squilibrio originario delle posizioni , parte appellante fa ricorso a circostanze che si sono manifestate nel corso del rapporto (la prossima scadenza della dilazione di pagamento accordata da e il rifiuto opposto da alla richiesta di di intestazione del terreno *pro quota* ai soci per consentire a di reperire la provvista per estinguere il debito), fatti dunque , sintomatici di una modificazione della capacità economica del contraente, che possono avere rilievo non al fine del vaglio di meritevolezza della clausola ma semmai in sede di riscontro dell'abuso , riguardando la fase esecutiva del contratto(in tal senso correttamente il Tribunale). E gli stessi fatti per le medesime ragioni , neppure possono portare al rilievo di nullità del patto per mancanza di meritevolezza della *causa in concreto* , come vorrebbe l'appellante (il quale prospetta la stessa in termini di imposizione da parte del socio forte dei tempi e delle condizioni di exit in danno del socio debole) , poichè se la causa concreta è *lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione* . (Cass. n. 10490 / 2006) essa va pur sempre riguardata *ex ante* alla stregua del programma contrattuale e non alla luce di accadimenti successivi estranei allo stesso.

Da qui , dunque, anche la marginalità degli ampi richiami in appello e in comparsa conclusionale alla tematica del c.d. terzo contratto ed alla tendenza dell'ordinamento giuridico a presidiare il contraente debole anche nei contratti *business to business* .

Ulteriore censura rivolta alla valutazione espressa dal Tribunale , sottolinea come la clausola violerebbe *la bilateralità della struttura dichiarativa, limite posto all'autonomia privata in materia di procedimento di formazione del contratto, a tutela dell'ordine pubblico economico laddove attribuisce al silenzio (di) un valore significativo di proposta contrattuale al di là dei casi tipizzati dal legislatore*. Secondo parte appellante le parti non possono creare meccanismi convenzionali di formazione dell'accordo che prescindano *tout court* da una manifestazione di volontà di tipo bilaterale (nella discussione orale parte appellante ha fatto rimando a Cass.15.10.2019 n. 25920 , allo stato non massimata, secondo cui "il carattere giuridico dell'impegno implica che sia la stessa legge a fissare le modalità attraverso le quali l'atto che lo pone debba venire ad esistenza").

Ebbene la clausola era così strutturata: "*qualora si verifici una situazione di 'Stallo' si procederà nei termini che seguono. A) Il Compratore riconosce a il diritto di determinare il prezzo della propria partecipazione azionaria del 50% posseduta nella Società e di invitare nel contempo il Compratore o ad acquistare la partecipazione posseduta da - previa cessione al valore*

13



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

nominale al medesimo Compratore del residuo credito di verso la Società derivante da finanziamento soci, con contestuale pagamento del prezzo - ovvero - alternativamente e a sua scelta - a cedere a medesima la partecipazione detenuta dal Compratore nella Società allo stesso prezzo come sopra determinato, previa cessione al valore nominale a del residuo credito del Compratore verso la società derivante dal finanziamento soci con contestuale pagamento. Tale facoltà potrà essere esercitata da entro 180 giorni dal verificarsi dello Stallo. Entro 120 giorni dalla comunicazione di della determinazione del prezzo, il Compratore sarà tenuto a comunicare la propria volontà di acquistare la partecipazione di nella Società, ovvero di cedere a stessa la propria partecipazione del 50% nella stessa al prezzo come sopra determinato; il silenzio del Compratore verrà consensualmente considerato quale manifestazione della volontà di acquisire la partecipazione. ricevuta la comunicazione del Compratore sarà tenuta, a sua volta, ad accettare la proposta contenuta in tale comunicazione e quindi, rispettivamente, a vendere la propria partecipazione ovvero ad acquistare la partecipazione posseduta dal Compratore.”(Art.6 .2 patti parasociali).

Reputa dunque la Corte che anche questo rilievo sia infondato, poiché si è in presenza di contratti ove la volontà della parte è espressa preventivamente, come accade nelle opzioni di vendita, venendo la condotta silente di a consolidare una precisa volontà già espressa con la sottoscrizione del patto parasociale: entrambe le parti, non serbandone un contegno silenzioso, potevano dichiarare di voler vendere, anziché acquistare.

4.2. Parte appellante sottopone a critica la sentenza gravata laddove ha ritenuto infondata la dedotta nullità della clausola per vizio dell'oggetto rimesso al mero arbitrio di una delle due parti.

Secondo la clausola in esame sarebbe stata nulla, in primo luogo, in quanto autorizzava a procedere alla determinazione del valore della partecipazione sociale senza alcun predeterminazione dei criteri da seguire e senza alcun obbligo di fornire alla controparte giustificazione del risultato raggiunto attraverso il proprio insindacabile giudizio. Tanto l'assenza di criteri predeterminati quanto la mancanza di un obbligo di *disclosure* risultano direttamente dalla clausola contenuta nel patto parasociale e sono confermati dallo stesso comportamento della società convenuta che - al momento in cui ha dichiarato la propria valutazione della quota - ha negato a il diritto di esaminare la documentazione posta a fondamento di essa.

Orbene secondo l'appellante il Giudice avrebbe utilizzato il medesimo parametro adottato per superare il vaglio di meritevolezza, ossia l'equilibrio e la bilateralità della clausola, così incorrendo

14



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

nel duplice errore sistematico di fondare il suo ragionamento su un presupposto non vero e non affrontare i singoli motivi di nullità, confondendo i due piani della meritevolezza e liceità e facendo discendere dalla prima la seconda.

E dunque il Tribunale avrebbe sì ritenuto sussistente l'*arbitrio*, ma allo stesso ne sarebbe stata negata la rilevanza ai fini della nullità, «*in quanto il meccanismo paritetico della clausola costituirebbe "l'antidoto" al pur esistente arbitrio, tale per cui "l'effetto sostanzialmente espropriativo non è corretto dall'adozione necessaria di un valore legale come prezzo, ma dallo stesso procedimento di individuazione del socio uscente"*»

Ad avviso di questa Corte, richiamato qui quanto osservato al precedente paragrafo in punto di infondatezza dell'assunta disparità di posizioni, deve escludersi che possa ritenersi rimesso l'oggetto del contratto al mero arbitrio della parte poiché il meccanismo della clausola (facoltà della parte oblata di scegliere se vendere o comprare) esclude *in radice* e con tutta evidenza la determinazione di un prezzo arbitrario, come correttamente rilevato dal Tribunale.

Inoltre, quanto alla lamentata mancata *disclosure* ed alla conseguente impossibilità per di valutare la congruità della determinazione del corrispettivo, si è giustamente sottolineato da parte del primo giudice, come fosse titolare del 50% delle azioni di nominasse tre membri del relativo Cda e un membro del Collegio sindacale e pertanto fosse perfettamente in grado di valutare la congruità del prezzo determinato da

4.3 Il Tribunale avrebbe poi erroneamente escluso la nullità della clausola per la assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni.

Più nel dettaglio il primo giudice avrebbe erroneamente affermato l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali che debba essere esteso in via diretta od analogica anche alla *russian roulette clause*, avendo espressamente escluso l'estendibilità del suddetto principio previsto per le clausole di *drag along* alla clausola di *russian roulette*; sarebbe caduto in errore anche laddove ha ritenuto che il parametro cui ancorare l'equità non sarebbe quello del *fair market value*, ma il valore liquidatorio.

Sostiene parte appellante che la clausola di *russian roulette* potrebbe essere considerata valida solo a condizione che, nella determinazione del prezzo di cessione delle azioni sia garantita un'equa valorizzazione della partecipazione sociale, principio quest'ultimo di carattere generale che permeerebbe tutte le situazioni di exit forzoso al di là delle ipotesi positivamente disciplinate.

15



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

La tesi non può essere condivisa, dovendo trovare piena conferma quanto affermato nella pronuncia gravata .

Le clausole c.d. drag along (o di co-vendita o, ancora, di trascinarsi) prevedono che, nel caso in cui il socio di maggioranza intenda vendere le proprie quote ad un terzo, quest'ultimo avrà diritto di acquistare al medesimo prezzo anche le azioni di minoranza , che viene appunto ad essere *trascinato*. In relazione a tale tipologia di clausole, dottrina e giurisprudenza si sono poste il problema della equa valorizzazione della partecipazione sociale giungendo a conclusioni non univoche (contrariamente a quanto assume parte appellante) ; sintomatiche di queste diverse sensibilità l'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano 1.4.2008 (in *Le società*, n.11,2008) e il lodo arbitrale che ha definito la medesima controversia nel merito datato 29.7.2008 , compiutamente richiamati nei loro contenuti dalla sentenza gravata . Secondo l'ordinanza del Tribunale di Milano 1.4.08 *condizione primaria di validità della clausola statutaria di drag along è che questa sia compatibile con il principio di un'equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa, dunque che non determini in concreto un effetto espropriativo della differenza tra il valore effettivo della partecipazione e il valore convenzionalmente fissato per il trasferimento. Ciò implica che, in concreto, essa dovrebbe garantire che sia offerto al socio costretto alla dismissione almeno il valore che gli sarebbe spettato in caso di recesso determinato secondo quanto stabilito nell'art. 2437 ter commi 2 e 4 c.c. (vedi sentenza gravata pag.23). Il lodo arbitrale “ ha diversamente concluso che la clausola di covendita, da una parte, non viola il principio di eguaglianza delle azioni appartenenti alla stessa categoria e, dall'altra, non è assimilabile al diritto di riscatto e non deve pertanto assicurare ex ante la certezza di una valutazione equa o non inferiore a quella garantita dalla norma sulla liquidazione delle azioni dei recedenti. Peraltro, va anche evidenziato come la decisione arbitrale ora richiamata - che pure considera l'obbligo di co-vendita eterogeneo rispetto al riscatto (con conseguente impossibilità di applicazione analogica dell'art. 2437 sexies c.c.) - ritiene che il divieto di non aggravare le condizioni del recesso previsto dall'art. 2437, sesto comma, c.c., costituisca una norma inderogabile espressione di un principio generale.*(vedi sentenza gravata pag. 24)

Orbene il Tribunale ha correttamente valorizzato la differenza di funzione tra le due tipologie di clausole : antistallo, nel caso della *russian roulette* , di agevolazione della cessione da parte del socio di maggioranza laddove il terzo abbia interesse all'acquisto dell'intero capitale sociale, garantendo al contempo al socio di minoranza di ottenere un prezzo che incorpora anche il valore del controllo che altrimenti spetterebbe solo alla maggioranza azionaria , nel caso della *drag along* ; fatta salva l'ipotesi



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

di clausole *drag along* che prevedano una prelazione a favore del socio di minoranza ove indubbiamente i meccanismi di operatività si assomigliano, ma la funzione, come detto, resta ben distinta.

Questa differenza di funzione rende pienamente condivisibile la individuazione del parametro di equità - ove si debba ammettere l'esistenza di un principio generale che assicuri l'equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente dalla compagine sociale - nel valore di liquidazione e non quello di cui all'art. 2437 ter c.c. in tema di recesso. Ed infatti, in assenza della clausola antistallo, si giungerebbe allo scioglimento della società ed alla conseguente liquidazione, sicché non pare appropriato il richiamo ai parametri della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali della società e dell'eventuale valore di mercato delle azioni di cui all'art. 2437 ter c.c.

Ma oltre alla diversa funzione delle clausole, giustamente la sentenza appellata pone in luce che l'esistenza del potere di scelta per l'oblato tra vendere o comprare nella *russian roulette clause*, al prezzo da altri determinato comporta una situazione giuridica diversa rispetto a chi è meramente soggetto all'altrui diritto potestativo "puro" di riscatto; il meccanismo che prevede la possibilità per l'oblato di comprare scongiura la determinazione di un prezzo iniquo da parte di chi prende l'iniziativa di acquisto, in quanto la controparte, cui si badi spetta la decisione ultima, può rovesciare la situazione. Di talché è da escludere l'applicazione analogica della norma sulla liquidazione in caso di recesso 2437 ter c.c., richiamata pure in ipotesi di riscatto (vedi art. 2437 sexies c.c.), sussistendo solo in quest'ultimo caso la necessità di assicurare una tutela inderogabile *ex ante* sotto forma di soglia minima di valutazione ai fini del riscatto.

E sotto altro aspetto, coerentemente, non discendendo l'iniquità direttamente dal congegno della clausola, ove in concreto essa si determini "allora l'eventuale differenza con il prezzo formato dal socio titolare dell'iniziativa non rileva come misura che segnala la invalidità della clausola - per contrarietà a norma imperativa - ma rileva come prova o indizio dell'abuso perpetrato dal socio" (così la sentenza appellata a pag. 27). E che il rimedio risarcitorio per abuso del diritto, come lamenta l'appellante, non sia fungibile rispetto a quello della nullità della clausola stessa, non pare alla Corte motivo idoneo per scardinare una ricostruzione che risulta, come visto, pienamente coerente ai principi che regolano la materia.

Inoltre occorre poi rilevare, e la sentenza non ha mancato di farlo, che la non necessità di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, vale vieppiù nel caso, come quello che ci occupa, di inserimento della clausola di *russian roulette* in un patto parasociale, non potendosi in



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

alcun modo in questo caso porre limiti normativi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni economiche di un contratto di scambio che vincola solo le parti stesse. In questa direzione, dunque, *“parti libere di disporre dei propri diritti e consapevoli delle proprie dichiarazioni negoziali possono affidare l’equilibrio negoziale non già alla predeterminazione dei criteri sulla base dei quali individuare il prezzo della compravendita, ma, direttamente, al meccanismo (determinazione del prezzo - libertà di scelta) descritto nella clausola antistallo”*. (pag. 26 sentenza appellata).

Ed è questa una considerazione decisiva posto che la stessa giurisprudenza citata dall’appellante a sostegno delle proprie tesi fa riferimento alle sole clausole statutarie (cfr Trib.Milano 1.4.2008 cit. ; Tribunale di Milano, 22.12. 2014, in *Le Società*,8-9,2015 , secondo cui le clausole di covendita o *drag-along statutarie* devono necessariamente prevedere meccanismi di equa valorizzazione delle quote dei soci soggetti al diritto di covendita altrui ; la massima 181 della commissione società del consiglio notarile di Milano in tema di clausola antistallo , richiamata nel corso della discussione orale, che anch’essa pone una netta distinzione tra clausola antistallo statutaria e clausola inserita in un patto parasociale).

Le censure vanno dunque nel complesso disattese.

4.4. L’appellante censura altresì la sentenza laddove ha negato la nullità della clausola per violazione del divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. .

L’appellante muove dalla *ratio* dell’art. 2265 c.c., letta in chiave di presidio a tutela di un uso responsabile dei diritti sociali, garantendo un corretto bilanciamento tra rischio di perdite e potenzialità di profitto e, dunque, la responsabilizzazione del titolare dell’impresa; indi afferma che la funzione e l’operatività della clausola antistallo consentiva a - e cioè alla parte che, in forza del suo diritto di credito al pagamento del prezzo e di una a priori nota difficoltà di di procurarsi liquidità senza poter offrire garanzia sull’*asset* di proprietà di di utilizzarla alla stregua di un patto leonino (art. 2265 c.c.) provocando, a suo piacimento, l’espropriazione delle azioni di titolarità della controparte. Peraltro, la determinazione unilaterale del prezzo da parte di consentiva a questa di ottenere una sicura plusvalenza e di escludere dagli eventuali utili conseguiti da e di evitare di subire le possibili perdite.

Il Tribunale ha invece escluso tale scenario rilevando come il patto leonino presuppone la previsione dell’esclusione *totale e costante* del socio dalla partecipazione al rischio di impresa o dagli utili ovvero da entrambi e che la sua nullità è comminata dall’ordinamento in ragione del contrasto con l’essenza



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

stessa della società in quanto non è possibile essere soci senza essere al tempo stesso partecipi dei risultati dell'attività sociale.

L'impostazione seguita dal Tribunale va senz'altro condivisa.

In primo luogo, come ha pure notato il primo giudice, tende ancora una volta a confondere nella propria ricostruzione il piano della nullità della clausola con quello della condotta abusiva, ossia dell'esercizio abusivo dei poteri attribuiti dalla stessa.

E, dunque, avuto esclusivo riguardo all'atto negoziale, si deve convenire che nella clausola in questione non è dato ravvisare alcuna previsione di esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite, sia per la sua funzione che per sua struttura. Ed infatti l'attivazione della procedura antistallo è subordinata al verificarsi di dati eventi (di incapacità decisionale delle società o di scadenza del patto parasociale), sicché la parte che avvia la procedura non può approfittare di particolari momenti favorevoli riguardo al valore della partecipazione per escludere l'altro socio dalla partecipazione societaria conseguendo le utilità che sarebbero a questi spettate, e d'altronde, finché la società resta operativa e quindi partecipata pariteticamente, ciascun socio consegue gli utili o subisce la perdite di valore della partecipazione secondo le regole ordinarie.

Ulteriore motivo di debolezza delle critiche alla decisione del Tribunale è poi costituito dal riferimento alle opzioni *put* a prezzo definito, che la giurisprudenza di merito tendeva a ritenere nulle per violazione del divieto del patto leonino (Corte Appello Milano 19.9.2014 in *Giur.It.* e Corte Appello Milano 19.2.2016 in *Società* 2016,6,691) posto che con recente pronuncia la Suprema Corte ne ha invece escluso il contrasto con l'art.2265 c.c. (Cass. 17498 n. 2018.). La Corte ha chiarito come il patto che è teso ad escludere il socio dalle perdite o dagli utili, per essere sanzionato con la nullità ai sensi dell'art.2265 c.c., (norma di cui ha confermato il carattere transtipico) debba alterare la *causa societatis* ed essere con essa incompatibile e ciò non accade ove esso "*si ponga, in quanto esterno al contratto sociale, quale fondamento autonomo e distinto della decisione di conferimento di un socio in società, che tuttavia non incida sulla causa predetta*". *L'esclusione dalle perdite o dagli utili, quale «situazione assoluta e costante», deve cioè riverberarsi sullo status del socio.La ratio del divieto va, pertanto, ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell'impresa economica, tuttavia quale tipicamente propria dell'intera compagine sociale e con rilievo reale verso l'ente collettivo; mentre nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa.*



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

Di qui dunque la notevole ridefinizione dell'ambito di rilevanza del divieto in parola, posto che pattuizioni parasociali che prevedano la *russian roulette clause* che impegna i paciscenti alla risoluzione dello stallo con il sopra illustrato meccanismo di dismissione, paiono idonee ad incidere sulla *causa societatis* nei termini indicati dalla Corte

4.5 Parte appellante critica la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso la nullità della clausola per violazione dell'art. 2341 bis c.c..

Si assume che l'applicazione della clausola obbliga le parti al rinnovo dei patti parasociali, per di più "sanzionando" il mancato rinnovo con l'applicazione del meccanismo di stallo, sicché le parti non sarebbero libere di rinnovare o meno il patto, poiché in carenza di rinnovo scatta l'obbligo di acquisto/vendita della partecipazione.

Anche tali doglianze sono infondate, meritando piena conferma quanto nitidamente affermato dal Tribunale.

La circostanza che si preveda quale *trigger event* per l'avvio del meccanismo della *russian roulette* il mancato rinnovo dei patti non equivale a dire che il mancato rinnovo dei patti è sanzionato con la *espulsione* e ciò per quanto si è ampiamente detto sulla bilateralità della clausola. La funzione di tale previsione è di rendere *effettiva e piena* la tutela della operatività della società (salvaguardando il buon esito dell'iniziativa imprenditoriale) assicurata dalla clausola antistallo.

Come correttamente osservato dal Tribunale le clausole che collegano al mancato rinnovo del patto l'avvio della procedura antistallo, non paiono dirette a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di "cristallizzare" gli equilibri (proprietari e di governo) riflessi dal patto, anzi sono "finalizzate ad una risistemazione di tali equilibri proprio per il caso in cui il vincolo parasociale venga a cessare per effetto del mancato rinnovo e così a scongiurare lo scioglimento della società".

La clausola dunque ha la funzione di "disciplinare ex ante la ridefinizione degli assetti proprietari e di governo per il caso in cui il rapporto parasociale cessi di esistere. Il che, del resto, è pienamente conforme alla funzione di pianificazione assunta dal patto parasociale... In altre parole, qui, il meccanismo ideato dalle parti, entrambe titolari di una partecipazione significativa e interessate ad influire sulla gestione della società, non ha la finalità di cristallizzare il patto oltre i limiti consentiti dalla legge, ma di evitare il rischio di stallo decisionale tra i due soci nel caso di scioglimento del patto di sindacato" (così condivisibilmente il Tribunale).



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Reper. n. 803/2020 del 03/02/2020

State l'infondatezza delle doglianze sin qui esaminate, resta assorbito il vaglio dell'ultima censura del primo motivo attinente alla pretesa comunicazione della nullità della clausola all'intero patto parasociale ed agli atti a monte e a valle dello stesso.

5. Con il secondo motivo si censura la pronuncia del Tribunale per avere escluso l'abuso posto in essere da [redacted] ai danni di [redacted], nell'azionare la clausola di *russian roulette*. Secondo parte appellante Fintecna, forte della propria posizione di superiorità economica derivante dall'essere creditrice di [redacted] per avere concesso a quest'ultima una importante dilazione dei pagamenti dovuti per l'acquisto della metà del capitale sociale, di [redacted] avrebbe causato l'immobilismo della società veicolo per poi approfittare del mancato sviluppo del progetto imprenditoriale al fine di ritornare in possesso del 50% del capitale sociale di detta società realizzando una consistente plusvalenza.

La realtà economica della vicenda, come giustamente sottolinea il Tribunale in sentenza, vedeva Fintecna *non interessata a ipotesi di sviluppo dell'area che non prevedessero un risultato finale massimo - ossia, un sostanziale aumento di volumetria rispetto a quanto previsto dal P.R.G. - e ciò a prescindere dai tempi necessari a realizzarlo: è dunque pacifico che, per Fintecna, la variabile temporale dell'investimento era irrilevante; mentre è ugualmente pacifico che come qualsiasi altro imprenditore 'privato' (in contrapposizione a 'pubblico'), e come stessa avrebbe dovuto fare, considerasse la variabile temporale dell'investimento rilevante, al punto che, decorsi cinque anni senza che si fosse concretizzata alcuna possibilità di valorizzazione o sviluppo, è stata costretta ad abbandonare l'investimento.* (sentenza pag. 35).

Il Tribunale ha innanzitutto premesso che in nessun caso, parte attrice potrebbe addebitare alla responsabilità di [redacted] l'immobilismo imprenditoriale di [redacted] e ciò soprattutto in ragione della regola espressa all'art. 2380 bis c.c. secondo cui, nelle società per azioni, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sicchè *le condotte (omissive) dedotte dagli attori non appaiono, neppure in astratto, riferibili alla società ma eventualmente agli amministratori della società* [redacted] in concreto poi proprio sulla base dei patti parasociali, la [redacted] era adeguatamente rappresentata all'interno del consiglio di amministrazione di [redacted] avendo il potere di designare un numero uguale di componenti rispetto a quelli che avrebbe nominato [redacted] e che, proprio tra questi, veniva scelto l'amministratore delegato.



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

Ciò posto il Tribunale ha analizzato ciascun comportamento descritto dagli appellanti come sintomatico del programma di *teso* fin dall'inizio, nella prospettazione dell'odierna parte appellante, a profittare della posizione di vantaggio in cui si trovava rispetto a *ed* ne ha escluso la fondatezza, e precisamente: i) l'aver imposto l'inserimento nei patti parasociali della clausola antistallo; ii) l'aver impedito a *di* sviluppare il progetto imprenditoriale; iii) l'aver impedito l'intestazione del terreno (non già a *ma* ai soci in modo tale da consentire a *di* ricorrere più facilmente al credito bancario; iv) l'aver sfruttato la propria forza derivante dall'essere creditrice di *v)* l'aver determinato un prezzo non corrispondente al valore reale della partecipazione di *in* Quadrante.

La critica contenuta nell'atto di appello è incentrata sull'erroneo approccio che avrebbe adottato il primo giudice, limitando la propria valutazione del denunciato abuso «ad un piano puramente formale ed astratto, trascurando del tutto il caso concreto e la reale dinamica del rapporto intercorso tra le parti», ricorrendo ad una analisi parcellizzata dei singoli comportamenti, che in se e per sé considerati non configurando precise violazioni non sarebbero state rilevanti, ma che invece in una visione complessiva avrebbero denotato la condotta contraria a buona fede di *;* indi l'appellante passa poi in rassegna i singoli passaggi logici affrontati dal giudice.

Le censure sono nel complesso infondate.

La censura all'approccio del Tribunale che ha analiticamente espresso le ragioni per le quali le denunciate condotte non sono provate, non ha ragion d'essere, poiché una valutazione *complessiva*, quale quella auspicata dall'appellante, e che in ogni caso il Tribunale ha pure condotto, avrebbe portato con tutta evidenza al medesimo risultato.

Parte appellante sostiene poi l'irrelevanza della forma societaria di *,* su cui ha invece insistito il Tribunale, per escludere l'imputabilità dell'immobilismo al socio *ed,* altresì, l'irrelevanza al medesimo fine della formale parità tra i consiglieri, poiché nella sostanza *era* in grado di operare solo quando *e,* dunque, i consiglieri da questa espressi si mostravano d'accordo (vedi atto di appello pag.53).

L'argomento, lungi dal dimostrare la più volte asserita *situazione di controllo* da parte di *,* di fatto descrive la divergenza di vedute tra i due soci, che perseguivano ciascuno scelte imprenditoriali entrambe legittime (*quella di massimizzare la cubatura edificabile rispetto alla decisione di di voler percorrere uno scenario più conservativo e dunque meno remunerativo, ma più*



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

facilmente attuabile nel medio tempo, così la pronuncia gravata non soggetta a critica con riferimento a tale ricostruzione fattuale) ed il conseguente stallo decisionale.

Ulteriore condotta ritenuta rilevante ai fini dell'abuso di è l'aver impedito l'intestazione del terreno ai soci di , non consentendo a di ottenere credito bancario.

La Sentenza ha sul punto rilevato : "legittimo appare il diniego di alla richiesta formulata da di volere intestare, anche pro indiviso, il terreno direttamente ai soci e non già a avrebbe

conseguito grazie a questa intestazione non era quello diretto a sviluppare il progetto imprenditoriale, ma il finanziamento del debito per l'acquisto della partecipazione in di circa 58 milioni di euro. Inoltre, ciò avrebbe cagionato una perdita delle garanzie poste a favore di per il pagamento del corrispettivo della partecipazione, in quanto la garanzia rilasciata da Banca in relazione al pagamento del prezzo non sarebbe stata mantenuta a fronte della controgaranzia dei soci di e del pegno sulle azioni in a quel punto prive del valore indiretto costituito dall'asset aziendale, ma avrebbe richiesto l'ipoteca sul terreno. Infine, una volta concessa l'ipoteca sul terreno per garantire o per finanziare il pagamento delle azioni stesse, sarebbe risultata preclusa la possibilità di finanziare lo sviluppo del progetto attraverso una ulteriore garanzia reale sul terreno stesso» (Sentenza a pag 38).

Alla luce delle rigorose considerazioni del Tribunale , che questa Corte non può che condividere , risulta del tutto infondata la tesi di parte appellante, ossia che la richiesta di non avrebbe comportato nessun pregiudizio a sicchè al diniego della autorizzazione a cointestare il terreno ai soci non può essere attribuita finalità emulativa.

In merito al "quarto elemento" costituente abuso , vale a dire lo sfruttamento ad opera di Fintecna della la propria posizione di forza derivante dall'essere creditrice di , la Sentenza ha ritenuto che la forza economica di non può essere stata fonte di danno per , la quale ha avviato un progetto imprenditoriale non disponendo dei mezzi necessari per sorreggerlo " essa, infatti, al momento dell'acquisto del 50% del capitale sociale di corrispondeva a . circa il 10% del reale valore di detta partecipazione e, precisamente, circa 5 milioni di euro a fronte di una partecipazione del valore di circa 53,4 milioni di euro. La "forza" economica e finanziaria di è certamente ridondata a vantaggio di che non appare legittimata a dolersene. Né appare razionale porre in collegamento la forza economica con l'immobilismo di Quadrante e, quindi, con l'attivazione della clausola antistallo. Infatti, non ha "scelto"



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Reper. n. 803/2020 del 03/02/2020

un momento particolarmente propizio, in relazione alle condizioni economico-finanziarie di [redacted] per attivare la clausola antistallo. Il procedimento previsto dagli artt. 6 e 7 del patto parasociale è stato attivato in relazione al mancato rinnovo del patto parasociale e, dunque, alla scadenza quinquennale del medesimo, scadenza sulla quale l'odierna convenuta non poteva certo influire» (Sentenza pag. 39).

Le critiche dell'appellante sul punto si incentra su di una ricostruzione inattendibile, poichè priva di riscontro e smentita dalle evidenze in atti, in cui [redacted] opera sin dall'inizio, nella consapevolezza di poter azionare la clausola allo scadere dei 5 anni per mancato rinnovo dei patti parasociali, con l'obiettivo di realizzare una situazione di deprezzamento del valore di [redacted] rispetto al prezzo versato da [redacted], consapevole che [redacted] non sarebbe stata in nessun caso in condizione di acquistare le azioni di [redacted] non avrebbe avuto altra possibilità che vendere le proprie, sicchè la determinazione del prezzo delle azioni da parte di [redacted] sarebbe stata orientata a valorizzarle il meno possibile, si da realizzare una plusvalenza diventando socio unico di [redacted] con l'utilizzo di proprie risorse in minima parte.

Lo scenario ricostruito da [redacted] trova smentita già nella circostanza che l'importo pagato da [redacted] per l'acquisto della partecipazione azionaria in [redacted] non è stato di 63.250.000,00 (così afferma a pag. 57 dell'atto di appello). In realtà l'esborso sostenuto da [redacted] per detenere circa sei anni la partecipazione in [redacted] è stato di 15 mln.

Come si è già ricordato ed è nitidamente evidenziato negli atti di parte della appellata [redacted] con puntuale riscontro nella relativa produzione documentale, "l'acquisto della partecipazione in Quadrante da parte di [redacted] è avvenuto a seguito dell'esercizio della prelazione da parte di [redacted] sull'offerta formulata da [redacted] a [redacted]. La proposta di [redacted] prevedeva il versamento di una caparra pari a 5 mln di Euro, altri 5 mln di Euro al Closing e il saldo in due rate da 13,5 mln al 31-12-2006 e 31-12-2007 (Doc. 3, produzione I Grado appellata). [redacted] esercitando la prelazione, subentrava a [redacted] alle medesime condizioni, anche con riguardo alle modalità e ai tempi di pagamento. Nel frattempo [redacted] negoziava con [redacted] o meglio con i suoi futuri soci; questi ultimi offrivano dapprima 62 mln di Euro, con un pagamento immediato di 5 mln e una dilazione dei restanti 57 mln di Euro al 31-12-2010, ovvero, in alternativa, alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, se anteriore (Doc. 4, produzione I Grado appellata). L'offerta veniva rifiutata da [redacted] (Doc. 5, produzione produzione I Grado appellata). I futuri soci di [redacted] formulavano, quindi, diversa proposta per complessivi 63,5 mln di Euro, con il cospicuo saldo (58,5 mln) da versare entro il



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

31-12-2009, anziché il 31-12-2010 (Doc. 3 produzione Soci in primo grado).
nella propria lettera di trasmissione, chiariva che la proposta economica era stata «rimodulata nelle modalità e condizioni di pagamento che comportano (mediante l'utilizzo di un tasso di attualizzazione del 5%) un prezzo all'attualità di € 53.500.000 (Cinquantatremilionicinquecentomila/00)» (Doc. 1 produzione Soci in primo grado, versato in grado di appello in data 21.05.2018).
La plusvalenza che avrebbe conseguito ove avesse pagato nei termini originariamente concordati era pari alla differenza tra Euro 53.500.000,00 ed Euro 48.117.000,00, e cioè Euro 5.383.000,00, o più esattamente pari a Euro 6.214.000, in considerazione della dilazione delle due tranches di prezzo pagate da a al 31-12-2006 e 31-12-2007 (come infatti risulta dal Bilancio 2006 di sub Doc. 6 produzione I Grado appellata). Tuttavia mentre ha pagato tutti gli Euro 48.117.000,00 a (oltre al rimborso del finanziamento soci) entro il 2007 (Doc. 7 produzione produzione I Grado appellata), ha pagato a - in circa sei anni - soltanto 15 mln di Euro (di cui 5 mln alla stipula, 5 mln al 31-12-2009, 2,5 mln al 31-12-2010 e 2,5 mln al 31-12-2011: e v. Atto di citazione soci di in primo grado, p. 8, nt. 3). Di fatto, ha detenuto una partecipazione pari al 50% in per sei anni non perché l'abbia pagata, ma perché l'acquisto è stato finanziato in perdita da Infatti, se al 31-12-2012 SCE avesse versato il residuo dovuto, non solo non avrebbe conseguito la plusvalenza di Euro 5.383.000,00, o di Euro 6.214.000 come sopra precisato, ma avrebbe subito una minusvalenza, perché, all'evidenza, 63,5 mln di Euro in sei anni non valgono quanto 63,5 mln di Euro in tre: il «prezzo all'attualità», cioè il valore attuale al 14-03-2006, quando cioè fu fatta l'offerta di a al medesimo tasso di attualizzazione del 5% indicato da Controparte per la formazione dell'offerta economica (Doc. 1, produzione Soci in primo grado), è non-Euro 53.500.000,00, ma una somma largamente inferiore. [...] Si aggiunga, infine, che le azioni pari al 100% del capitale di sono state annotate nel Bilancio 2012 a Euro-61.625.000, di cui 42 mln di Euro per il 50% acquisito da SCE e 19.625.000 di Euro per la precedente partecipazione del 50% (Doc. 8 produzione R.G. n. 42409/14, p. 54 della Relazione sulla gestione, p. 93 s. della Nota integrativa) e trasferite nel 2013 a attraverso scissione al medesimo valore risultante dal bilancio; cioè - tra l'altro - il valore equamente concordato con »
Quanto sin qui riportato, che come detto trova puntuale riscontro nella documentazione in atti, smentisce in via definitiva il fine ultimo perseguito da secondo la ricostruzione offerta da parte appellante, ossia la consistenza plusvalenza, oltre a confutare la tesi della determinazione di un



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

prezzo non equo della partecipazione. Sotto tale ultimo aspetto anzi si evidenzia che il Tribunale ha giustamente affermato che le deduzioni di parte attrice, odierna appellante siano, in primo luogo, intimamente contraddittorie. Infatti, da una parte, lamenta l'immobilismo di (addebitato alla responsabilità di) e, dall'altra, contesta che il valore complessivo di abbia subito un decremento tra il 2006 ed il 2012: ebbene, appare irrazionale ritenere che, nonostante il suo immobilismo, Quadrante abbia accresciuto o, comunque, mantenuto inalterato il proprio valore. Inoltre ha rilevato, giustamente, che alcuna prova la società ha fornito del diverso valore delle azioni di rispetto alla stima fatta da risultando le contestazioni del tutto generiche e inidonee pure a giustificare il ricorso ad una CTU (vedi pag.40 sentenza).

Il motivo va dunque integralmente disatteso.

6. L'appellante, infine, censura la sentenza laddove si è espressa, negandola, riguardo la direzione e coordinamento di su titolo su cui fonda pretesa risarcitoria.

L'appello reca sul punto critiche piuttosto generiche, che si limitano a reiterare, in contrasto con quanto affermato dal Tribunale, l'esistenza di uno squilibrio di forza economica tra i due soci per cui Quadrante era nelle mani di Fintecna e dunque questa esercitava le prerogative tipiche della direzione e coordinamento.

Il Tribunale ha sul punto così argomentato: " ricava la posizione di controllo esercitata da su sulla base: i) del credito concesso a per il pagamento di una rilevante parte del corrispettivo dovuto per l'acquisto del 50% del capitale sociale di ii) del mandato esclusivo conferito da a (che rispondeva solo a) per la predisposizione del progetto imprenditoriale; iii) dell'inattività del consiglio di amministrazione di Anche tale domanda non è fondata, non potendo ritenersi che avesse il controllo di In particolare, quest'ultima società era pariteticamente partecipata dalle società oggi in causa detenendo tanto che il 50% del capitale sociale. Inoltre, proprio in esecuzione del patto parasociale, il consiglio di amministrazione di è stato costantemente composto di sei membri designati per metà da ciascuno dei soci; il socio ha designato il Presidente, mentre il socio ha designato l'Amministratore delegato. Similmente, il Collegio sindacale è risultato composto di tre membri, indicati da ciascuno dei soci e il presidente di comune accordo tra essi. È quindi evidente che non aveva il controllo di . Difettando il



Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repert. n. 803/2020 del 03/02/2020

controllo, non può valere alcuna presunzione (art. 2497sexies c.c.), con la conseguenza che
avrebbe avuto l'onere di dimostrare positivamente l'attività di direzione e coordinamento e il suo effettivo esercizio abusivo. Tuttavia, gli elementi sopra richiamati appaiono all'evidenza del tutto insufficienti allo scopo. In particolare, la dilazione nei pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo per la cessione del 50% del capitale sociale di rendeva creditrice di ma non costituiva circostanza idonea ad esercitare attività di direzione e coordinamento nei confronti di Ancora, il conferimento del mandato a non determinava uno spostamento del baricentro della gestione dal consiglio di amministrazione di (dove era comunque sia rappresentata) a in quanto spettava comunque al predetto consiglio di amministrazione di controllare l'attività di Fintecna Immobiliare. Infine, la responsabilità per l'inattività del consiglio di amministrazione di ricade direttamente sui componenti di tale consiglio, senza che di questo possa rispondere la società convenuta» (Sentenza, pag. 41 ss.).

L'assenza di specifiche censure alle coerenti e convincenti argomentazioni spese dal primo giudice esimono la Corte da ogni ulteriore considerazione, dovendosi ritenere il motivo *in parte* qua inammissibile.

7. Alla luce di quanto sin qui esposto si palesa altresì la inammissibilità stante il carattere esplorativo della CTU, sulla cui ammissione insiste parte appellante e delle prove orali. In particolare i capitoli vertono su circostanze sostanzialmente ininfluenti poiché relative alle modalità di raggiungimento dell'accordo - peraltro capitolate in modo generico ossia senza precisa contestualizzazione spaziotemporale delle stesse - o ancora sulla posizione assunta da quanto al progetto imprenditoriale (che si è detto pienamente legittima e insindacabile), il rifiuto di intestazione del terreno, le condizioni finanziarie di al momento dell'esercizio della clausola, anche queste prive come visto di rilievo.

L'appello principale deve essere rigettato, restando assorbito l'esame di quello incidentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in liquidazione, e s.p.a. e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 19708/117 del Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di impresa, così provvede:

27

Sentenza n. 782/2020 pubbl. il 03/02/2020

RG n. 3169/2018

Repart. n. 803/2020 del 03/02/2020

- rigetta il gravame principale e dichiara assorbito quello incidentale;
- conferma la sentenza gravata;
- condanna le appellanti in solido a rifondere in favore di _____ le spese di lite del presente grado liquidate in euro 65.000,00 per compensi oltre iva e cap , oltre spese generali come da tariffa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per la integrazione di somme dovute a titolo di contributo unificato a carico delle appellanti.

Così deciso in Roma , 13/1/2020

il cons.est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria
il 3 FEB 2020

Roma.
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Stalara Tatiana